



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones ab Alexandro VIII. Innocentio XII. & Clemente
XI. editas

Luxemburgi, 1739

CXI. Statuta Academiæ Bononien. Pictorum [et]c.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74715](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74715)

catis, ac specialem expressionem requirentibus sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, & Decretis, etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, & alias quomodolibet in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, ac quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficiente derogatione de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua mentio ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata exprimerentur, & inferrentur, iisdem præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ac plenissime, & amplissime derogatum esse volumus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 7. Volumus autem, ut earundem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXVIII. Jul. MDCCXI. Pontificatus nostri Anno Undecimo.

CXI.

Confirmantur Statuta Academiæ Pictorum, Sculptorum, & Architectorum Bononiæ institutæ, & Clementina nomine insignita.

Const. ed. 1702. Jun. 28. P. 2. confirmata fuere additiones ad Statuta Universitatis Fabrorum Ferrariorum de Urbe. Et Const. ed. 1715. Jun. 12. P. 15. confirmantur Statuta Academiæ Scientiarum in Civit. Bononien.

CLEMENS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Dat. 8. Oct. 1711. An. 11.

Exordium.

Militantis Ecclesiæ regimini divina dispositione præfidentes, ac publicæ utilitatis curam gerentes illa, quæ pro excitandis, promovendisque laudabilium Artium studiis, provide constituta, atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper, atque inviolata persistant, Apostolici muniminis nostri patrocinio, cum id a Nobis petitur, libenter constabilimus.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filii Reformatores status libertatis Civitatis Bononien. quod ipsi in eadem Civitate, quæ antehac eximius, & celebribus Pictoribus floruit, & adhuc de præsentibus floret, Accademiam Pictorum, Sculptorum, & Architectorum sub auspiciis nostris erigi, ac pro felici illius directione, atque gubernio nonnulla statuta confici, ac in unum volumen redigi curarunt, tenoris, qui sequitur, videlicet--

Statuta prædicta.

Esti jampridem Bononiæ constituta fuerit Societas Pictorum cum quibusdam regulis, ob eorum tamen Pietatem, professionis excellentiam

Quantunque in altri tempi, ravvisato per indecoroso alla Professione della Pittura lo stare mescolata frà l'Arti mecaniche di questa Città, fosse con l'Autorità maggiore dell' Eminentissimo Legato, e dell' Illustrissimo Senato di Bologna quella a distinzione dell' altre Università qualificata col nome specioso di Compagnia di Pittori, e stabilita con Regole, & Leggi onestissime, e prudentissime compilate, ed approvate in un piccolo volume fino dell' Anno 1602. 20.

Aprile sotto nome de' Statuti de' Pittori; perchè nondimeno gli stimoli della virtù non lasciano mai in pace gl' animi generosi nella sfera del mediocre, o mezzano intendimento, concitandoli sempre a carriere più vigorose, ed a più elevati avanzamenti: così mercè delle fatiche virtuose di tanti Scrittori si riconoscono a' nostri Secoli arricchite l'Arti liberali di tante nobili notizie, di cui l'antichità visse lungo tempo digiuna, e ne sospirò l'acquisto. Fra queste non fuori di proposito al parere di Tiraquello de Nobilitate Cap. 34. num. 2. può ascriversi la Professione nobilissima della Pittura, come consistente più nell' Opra dell' Ingegno, e nella nobiltà dell' Idee, che forma l'intelletto, che nella fatica della mano, e nel materiale de' colori; di modo che non hanno idegnato gl' Imperadori nel corpo delle Leggi Civili con pubbliche sanzioni privilegiando li Pittori più Eccellenti della Pesi personali, parificarli agl' istessi Protomedici della Casa Augustale, come ci mostra il Teso nella Legge *Archiatros Cod. de metatis, & Epidem. lib. 12.* Impulsi, che hanno promosso gli spiriti di più virtuosi Professori della Pittura, della Scultura, e del disegno a supplicare l'Illustrissimo Senato d'assistenza all' erezione d'una nobile Accademia da intitolarsi del disegno ad imitazione delle tanto providamente erette, e gloriosamente avanzate in altre Città primarie dell' Italia, e dell' Europa, e particolarmente, nella Patria universale di Roma, ove non isdegnava la Santità coronata vedere questa nobilissima virtù accompagnata ogn' anno da gloriosi trionfi in Campidoglio, intesi sempre a quei nobilissimi vantaggi degl' animi inclinati alla virtù, che sogliono partorirsi dalle Accademie ben dimostrati dal Padre Andrea Mendo de jure Academico *lib. 1. quest. 10. ad quest. 8.* ed in parte accennati dal Segretario di Milano Francesco Saldarini *Vesp. 11. num. 17. & seq.* Ha riconosciuto con somma contentezza l'Illustrissimo Senato questi spiriti generosi ne' proprj Cittadini, e volentieri per eccitamento maggiore a così pregiabile virtù, e per il decoroso mantenimento di sì riguardevole Università, e concorso, e con l'Opera, e con gl' assegnamenti burfali a tanto lodevole Istituzione, umiliando, massime in questa parte ancora i proprj voleri agl' altri sentimenti della Santità Regnante di nostro Signore Clemente XI. Principe supremo, che si degna intitolare questa virtuosa adunanza col gloriosissimo nome proprio di *Accademia Clementina*, e di qualificarla della sua clementissima approvazione, quale per più perenne durabilità, e per più felice incamminamento a gloria del Signore Iddio, e della Beata Protettrice infrascritta sotto li felicissimi auspici della Santa Sede, e dell' Eminentissimo Cardinale Legato diretta dal governo, e Protezione dell' Illustrissimo Senato, si è creduto doverli regolare colli seguenti Capitoli, quali come statuti formali d'essa Accademia, si sono prefissi, e stabiliti, e rispettivamente accettati col contento, ed autorità dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Legato, e del Senato sudetto.

E prima, perchè ciò, che non ha per principio il Cielo, non può dirsi nè saldo, nè durabile in Terra, si elegge, ed invoca per Protettrice, ed avvocata di questa Accademia del Disegno una Concittadina Pittrice la Beata Catarina de Vigri, il cui glorioso Deposito si adora in questa Città, siccome per Protettore in Terra, secondo la richiesta fatta nel Memoriale posto da' Promotori di questa Accademia, farà l'Illustrissimo Senato medemo, alla giudicatura di cui nella Persona dell' Illustrissimo Signor Confaloniere *pro tempore* dovrà sempre restare commessa la sudetta Accademia, come una delle Università Secolari di questa Città.

etiam, Accademia Clementina nuncupata; opem ferente benemerita erecta est adinstar aliarum in pluribus Europæ Urbibus fundatarum, cum propriis Statutis a Card. Legato, & Senatu approbatis.

Dell' Aggregazione de' Sig. Accademici.

Secondo. Dovrà l'Accademia esser composta di Pittori, e Scultori eccellenti, siano Pittori di Figure, d'Architettura, di Prospettiva, di Fiori, e Frutti, di Animali, di Marine, e simili, ed Intagliatori insigni in Rame, o in Legno da imprimerli: di bravi Disegnatori, massime di Fortificazioni, e d'altre cose riguardanti l'Architettura Militare: di Fonditori di Statue, o Artiglierie; Tutti però qualificati di nome per qualche lodevole loro operazione, il di cui numero sarà di quaranta soggetti da scegliersi fra tutti li moderni Concorrenti, e tutti così scelti da approvarsi dall'Illustriss. Reggimento, quali faranno sempre in reale costitutivo dell'Accademia predetta senza veruna implicanza, che uno stesso Professore possa stare aggregato tanto al Consiglio dell'antica Compagnia de' Pittori, quanto alla moderna Accademia predetta, e possa esercitarsi, ed avere officj nell'uno, e nell'altra, anche nel tempo stesso, non vietandosi però l'aggregarsi a quell'Accademia, oltre il numero de' sudetti quaranta, altri soggetti qualificati o per nobiltà di nascita, o per virtù eccellente in simile Professione, e tanto Esteri, quanto Cittadini si dell'uno, come dell'altro sesso. Che però non siano soggetti, o vero obbedienti antecedentemente al Consiglio di detta Compagnia de' Pittori, e non esercitino mercenariamente tale Professione in questa Città, e mancando uno del detto numero delli quaranta, dovrà il Principe dell'Accademia per scegliere con Voto degl' Accademici favorevoli almeno per li due terzi nel Consiglio, o Compagnia de' Pittori tre soggetti, che a Signori Accademici pareranno più qualificati, e meglio addottati a riempire il loco del mancato ed al grado dell'Accademia; E quelli così eletti presentare all'Illustriss. Sig. Confaloniere, perche dal Reggimento col consueto scrutinio ne resti aggregato uno a riempire il loco del Defunto Accademico, se alcuno de' sudetti tre sarà conosciuto abile; e non approvandosi dal Senato alcuno delli sudetti tre, dovrà detto Sig. Principe nel modo, come sopra descritto, prescegliere altri, e quelli nel modo stesso presentare, perche uno di loro resti approvato, come sopra, e quando nemmeno in questa seconda prescelta non riconoscesse il Senato alcuno capace, o abile a riempire detto loco, resterà in arbitrio del Senato il presceglierne. Egli uno di tutta l'Università de' Pittori, restando per altro all'arbitrio de' Signori Accademici legittimamente congregati l'Aggregazione de' Soggetti a titolo di Nobiltà, o dell'eccellenza della Professione con le condizioni però, che non esercitino mercenariamente in questa Città, come sopra, e purchè l'Aggregazione segua per li due Terzi almeno de' loro Voti favorevoli: E quando mai succedendo il caso di simili vacanze non si trovassero nel Consiglio de' Pittori soggetti abili, e capaci di subentrare nel loco Accademico vacato, perche tutti quelli del Consiglio, come di minor numero, in quel tempo fossero aggregati all'Accademia; nel caso, e casi sudetti possino li Signori Accademici fare le predescritte due prelezioni di Soggetti anche fuori del Consiglio, purchè abbino le qualità necessarie d'entrare in detto Consiglio, quantunque non vi fossero entrati, e trovandosi anche Professori Eccellenti, che fossero Forastieri, ovvero nati di Padre Forastiero, e così incapaci d'entrare in detto Consiglio, possino li Sig. Accademici per tali soggetti addimandare l'abilitazione, e dispensa del Senato, e poscia così dispensati presceglierli, e presentarli, come se fossero del Consiglio, e nelle forme sopra espresse.

Bullarii Rom. Contin. Pars VI.

Terzo. E perche apparisca sempre anche ne' tempi avvenire lodevole l'elezione dell'Aggregato Accademico a confronto della di lui Virtù, ed eccellenza, dovrà l'Accademico detto, ed approvato, come sopra, fare un Quadro di Pittura Istoricò d'invenzione a dettame del Sig. Principe dell'Accademia da conservarsi nelle Stanze pubbliche dell'Illustrissimo Reggimento a memoria perenne della Virtù di esso Accademico, restando però, oltre il titolo d'onore, riconosciuta la di lui fatica col regalo di sc. 30. di paoli da cavarli dalle rendite della Dogana medesima, quando però non sia ricercato dall'Illustriss. Reggimento, e non altrimenti.

Degl' Officj de' Sig. Accademici.

Quarto. Da questo Corpo de' Quaranta Accademici dovrà reggersi, e governarsi l'Accademia mediante però gl'infrastritti loro Capi, e rispettivamente Ministri da eleggersi ogni anno da tutti, o dalla maggior parte de' Signori Accademici legittimamente convocati il giorno di....., cioè da un Principe, da un Vice-Principe, o da 8. Direttori, da un Depositario, da due Proveditori. Quali Elezioni dovranno farsi ne' modi, che singolarmente si esprimono ne' Capitoli particolari di ciaschedun de' sudetti Officj; oltre poi le cariche sopra esposte, si eleggeranno ancora nel numero degl' istessi Sig. Accademici altri Officj subordinati, cioè, due Custodi dell'Accademia, e delle robbe a quella spettanti, due Sottoproveditori, ed un Cancelliero, e di più fuori delli Sig. Accademici, si eleggeranno due Bidelli, che servino l'Accademia.

Residenza dell'Accademia.

Quinto. Si conosce necessario primariamente, e di prima necessità stabilire il loco della Residenza di questa Accademia abile, e capace per farvi la pubblica Scuola del Nudo, con altra Stanza separata per la Scuola de'..... ed altri Professori indipendenti dal Disegno del Nudo, quale Residenza appropriata al bisogno si conosce dover esser almeno di una Sala, e di due Stanze separate con la commodità del foco in una di esse. E questa Residenza intende provederla per propria manifienza, ed a spese proprie l'Illustriss. Senato, o in uno de' Fondi proprj, se potrà trovarsi proporzionato, e capace, o vero in altro Fondo da lui comprato, o condotto quanto prima sarà possibile, abile, e capace arbitrio *boni viri* per tutte le sopradette, ed infrastritte operazioni, e per le Congregazioni de' Sig. Accademici, e perche fra tanto non resti meno per minimo tempo differito esercizio così virtuoso, la generosità dell'Eccmo Sig. General Conte Luigi Ferdinando Marsilii provido Mecenate a tutte le Virtù si compiace condurre, e somministrare a proprie spese la Residenza sudetta per sino al giorno 8. Maggio dell'anno venturo 1710., acciò fra tanto possa più agiatamente provedersene una stabile ferma dal sudetto Illustriss. Senato.

Del Nome, e Impresa di questa Accademia.

Sesto. Non isdegnando la Santità Regnante di Nostro Signore Clemente XI., che questa Adunanza di Virtuosi resti perpetuamente insignita, e inauspicata del di lui gloriosissimo Nome, Promotore degl'avanzamenti della virtù, massime ne' suoi divotissimi Sudditi, dovrà perpetuamente nominare *Accademia Clementina*, e sarà quanto all'impresa, corpo, e motto della medesima in libertà di ciascheduno de' Signori Accademici, secondo la varietà de' loro Insegni, il proporla; con che

però

però quella, che sarà stimata più degna, e più propria dal giudizio, e dalla maggior quantità de' Voti favorevoli di tutti li Sig. Accademici, s'intenda approvata, ed accettata da tutti, e dovrà essere esposta nel più cospicuo luogo di tale Residenza da non potersi mai nè rimuovere, nè mutare senza un nuovo Perito da ottenersi con pienza di tutti li Voti.

*Qualità necessarie de' Sig. Accademici
aggregandi.*

Settimo. Dovrà ciascheduno aggregando a quest' Accademia essere vero, e buon Cattolico Romano, di buona vita, e fama maggiore, di anni ventiquattro, Pittore, o Scolare, o Professore d'alcuna delle scienze, e facoltà sopra espresse, o buon Disegnatore cognito in riguardo all'abilità per qualche sua riguardevole, o almeno lodevole operazione nella sua Professione, e nel rimanente dovrà aggregarsi ne' modi, e forme sopra espresse nel Capitolo secondo.

Oblighi degl' Aggregati.

Ottavo. Dovranno tutti li Sig. Accademici, e ciaschedun di loro tanto in questa prima Fondazione ascritti, ed aggregati, quanto li Successori aggregandi ne i casi di vacanza d'alcuno del numero de' quaranta immediatamente; Rispetto a' primi dopo che saranno approvati li presenti Capitoli per partito dell' Illustrissimo Reggimento ottenuto davanti l' Eminentissimo Signor Cardinal Legato, e rispetto a quelli, che si aggregeranno ne' casi di vacanze il primo giorno, che dopo la loro ammissione sarà convocata detta Accademia, fare solenne promissione in presenza del Principe e degl' Accademici congregati di osservare, ed adempire puntualmente, quanto si prescrive ne' presenti Capitoli, e sta ingiunto a tutti gl' Accademici per il buon servizio, onorificenza, e mantenimento dell' Accademia, e di questo si farà un piccolo rogito dall' infra scritto Notaro Segretario, e si registrerà nel Campione degl' Accademici, dove quel tale sarà descritto dal Cancelliere. Quale promissione, ed obligazione dovrà essere del seguente, o simile tenore -

Il Sig. N. N. eletto prescelto in Accademico ed approvato dall' Illustriss. Reggimento spontaneamente &c. promette, e s'obbliga anche sotto vincolo di fede immacolata a tutti detti Sig. Accademici congregati, e per tutti al Sig. N. N. medemo Principe presente &c., ed a loro Successori d'essere sempre obediante a' Sig. Superiori *pro tempore* d'essa Accademia nelle cose a quella spettanti, osservatore de' Statuti, e Capitoli della medesima, tanto fatti, quanto forsi legitimamente da farsi, vero amatore, ed osservatore della Pace, e dell'onore di tale congresso, non litigioso, ne disturbatore de' Sig. Accademici, o d'alcuno di loro, e d'intervenire sempre all' Adunanze di quella, quando non sia legitimamente impedito, ed occorrendo dar Voti, d'esser sempre lontano dall'interesse, e dalla parzialità, regolato solo dalla propria coscienza, e che non rivelarà ad altri, che non sia dell' Accademia, se non d'ordine di essa le cose trattate per il di lei buon governo, onore, ed utile delle Adunanze, e Congregazioni de' Sig. Accademici.

Dell' Elezione del Principe.

Nono. Dovranno porsi in una borsa i nomi, e cognomi di tutti li Signori Accademici, quale sarà conservata nell' Armario della Residenza, come si dirà, qual imborfazione per la prima volta dovrà farsi subito dopo l'approva-

zione de' prescritti da Capitoli da farsi, come sopra, per partito del Senato, e ne' tempi succeduti dovrà rinnovarsi, quando sarà finita, e sempre farsi in piena Congregazione a tal' effetto radunata. Ed il giorno di S. Petronio Rettore principale di questa Città ogni anno dovrà da detta borsa, mediante il Notaro Segretario di essa Accademia estrarsi un bolettino continente il nome, e cognome d'un de' Sign. Imborfati, quale dovrà essere il Principe, ed assumere tal' Carica per un' anno all' ora da decorrere, dovendo durare tale imborfazione fin che tutti gl' Imborfati saranno efratti, convenendo però li Sig. Accademici, che tal' Regola non s'osservi in questo primo Principe, quale per la venerazione, che ciascheduno di loro professa al merito grande, all' eccellenza della Virtù, e dell' età avanzata del Sig. Carlo Cignani Concittadino, e Pittore celeberrimo a pieni Voti lo eleggono, intendono, e vogliono, che sia il loro primo Principe in questa Accademia da durare per un anno dopo la di lui accettazione di tal' Ufficio, come sopra. Ed occorrendo estrarsi uno de' Sig. Accademici, che fosse assente da questa Città, per starci per quell' anno, o maggior parte di quello, dovrà rimborsarsi, ed estrarsene un altro; ed occorrendo la morte d'alcuno, per cui dovesse surrogarsi in di lui luogo nuovo Accademico nelli modi, e forme sopr' espressi, se il Defonto nell' Imborfazione corrente avrà avuto l' ufficio di Principe, non dovrà il surrogato ponesi in detta borsa a nuova Imborfazione, ma se il Defonto non fosse stato mai estratto vivente a tale carica, dovrà da tale borsa levarsi il di lui nome, e bolettino, e ponesi il nome, e bolettino del surrogato, acciò egli ancora resti capace di detto Ufficio, e se morisse il Principe nel tempo di detto Ufficio potrà compirlo l' Accademico, che sarà aggregato nel di lui luogo, e fra tanto supplirà alle di lui incombenze il Vice-Principe.

Facoltà, ed incombenze del Principe.

Decimo. Avrà il Principe facoltà d' eleggere, e nominare il Vice-Principe, quale in di lui assenza porterà le voci, le facoltà, e l' autorità di esso Principe. Il Principe solo, ed in di lui assenza il Vice-Principe avrà l' arbitrio di convocare la Congregazione per trattare, e risolvere tutte le cose, che per bocca propria, o del Cancelliere da lui informato saranno proposte, ed esposte, di modo, che non dovrà mai adunare Congresso alcuno per trattare tali interessi, senza la di lui presenza, ovvero del Vice-Principe in di lui assenza dalla Città, come sopra, ovvero per di lui ordine da darsi in scritto, e conservarsi presso il Cancelliere. Avrà il Principe la facoltà di fare insieme col Depositario le riscossioni de' Quartieri assegnati, e di tutte l' altre rendite, che col tempo potesse avere l' Accademia, e di farle ritenere al medesimo Depositario, e non mai ad altra persona; come ancora di trarre gl' Ordini sempre in iscritto al detto Depositario per il pagamento di tutte le spese necessarie, che occorreranno per l' esercizio, e mantenimento di essa Accademia di tempo in tempo, quali ordini dovranno esser scritti di mano del Cancelliere, e sottoscritti da esso Principe, e dalli due Proveditori maggiori, e se nel fine dell' Ufficio sopravvenisse a dette spese necessarie qualche reliquato dell' anno assegnamento, dovrà detto reliquato conservarsi nella Casa del Depositario per supplire a spese ordinarie, o straordinarie, che potessero accadere agl' anni venturi, o per erogarsi in altra cosa necessaria, o vero utile all' Accademia da approvarsi per li due terzi de' Voti di

tutti

tutti li Sig. Accademici, sotto però l'assenso, e beneplacito dell'Illustriss. Sig. Confaloniero, ed assenti di Milizia.

Delle facultà, ed Elezione del Vice-Principe.

Undecimo. Sarà il Vice-Principe uno de' Sig. Accademici eletto ad arbitrio dell'istesso Principe per sostener le di lui voci, ove Egli non potesse assistere all'incombenze dell'Accademia, o per assenza della Città, o per qualche suo importante affare, o per altro legittimo impedimento, ne' quali casi avrà esso Vice-Principe tutta la facultà, che avrebbe il Principe, se fosse presente, e la di lui Carica farà parimente annuale, come quella del Principe.

De' Direttori, e del loro Ufficio.

Duodecimo. Gli otto Direttori, l'Ufficio de' quali sarà parimente annuale, dovranno eleggersi per Partito posto fra tutti gl'Accademici da ottenerli per due terzi de' Voti, nominati che saranno dal Principe, avvertendo, che nel tempo de' Scrutinj, li nominati devono stare fuori della Congregazione per maggior libertà de' voti: Quattro dunque di questi dovranno esser Pittori o Scultori di Figure, e gl' altri quattro Pittori, e Disegnatori d' Architettura, di Prospettiva, o Professori d' alcun' altra delle Scienze sopra espresse, e le incombenze de' primi saranno di ponere in attitudine il modello una settimana per ciascheduno, e l'assistere per quella settimana alla correzione de' Disegni de' Giovani, che studiano, per lo che fare, sarà necessario, che il Direttore di quella settimana, quando possa, intervenga personalmente ogni sera nell'Accademia per dar stimolo agli Studenti, e con tenere li Giovani nel dovuto rispetto, e saviezza. Sarà ufficio degl'Ultimi il dare le Regole della Prospettiva, dell'Architettura, massime militare, quale Architettura dovranno insegnare li Professori di quella a titolo onorifico solamente, come così per loro cortesia dichiarano voler fare: come anco le Regole, e li Disegni della Pittura de' Paesi, degl'Animali, o di altri simili membri della Pittura a quei Giovani, che lo vorranno apprendere, e dovranno stare in una stanza separata, e disgiunta da quella della Scuola del Nudo, di modo che una di dette Stanze non possa disturbare o distraere dall'applicazioni l'altra, e come meglio si potranno adattare li comodi della Residenza.

Del Depositario, e suo Ufficio.

Decimoterzo. Il Depositario dovrà proporli, o per elezione, o per conferma, quando sia conosciuto idoneo dal Principe, e dovrà restare approvato per partito secreto degl'Accademici da ottenerli per li due terzi almeno de' Voti: Con che però sia Uomo di sana ragione, e non figlio di famiglia, e dia sicurezze idonee da approvarli come sopra: dovrà il Depositario, durante il di lui Ufficio, (quale durazione, o remozione sempre dipenderà dal Partito, come sopra di tutta l'Accademia), dovrà, diciamo, ricevere, e custodire onoratamente in deposito formale, e regolare tutti li denari spettanti all'Accademia, che li proveniranno tanto dall'assegnamento sopradetto, quanto da qualsivoglia altra Cauza, e non pagarne, ne rilasciarne mai meno minima quantità ad alcuna Persona, se non con li Mandati scritti dal Cancelliere, e come sopra, firmati dal Principe, e da due Proveditori maggiori *pro tempore*: e tutte le altre Cariche saranno annuali, fuorchè questa del Depositario, e quella del Cancelliere, che saranno arbitrarie dell'Accademia, e durabili, secondo sarà loro onoratezza, e abilità, e puntualità.

De' Proveditori, e loro Incombenze.

Decimoquarto. Li due Proveditori verranno eletti dal Principe a proprio arbitrio, e la loro incombenza sarà di provvedere l'Accademia del modello, e di tutte l'altre cose necessarie per la Scuola per li tempi, e ne' modi saranno lor prefissi dal Principe, e per loro sollievo avranno due Sottoproveditori da essi eletti fra gl'Accademici per essere da loro ajutati in tutto quello, che avranno di bisogno per servizio di essa Accademia, e dovranno sempre dopo il Principe sottoscrivere li mandati da dirigersi al Depositario, come sopra.

De' Sottoproveditori.

Decimoquinto. Saranno li due Sottoproveditori eletti dalli Proveditori maggiori, come sopra; e dovranno assistere alli medemi, o supplire in loro assenza, o adempimento in quelle cose, che verranno loro imposte, o indicate dal Principe, o da detti Proveditori maggiori, e potranno essere di loro sollievo, e di beneficio all'Accademia.

Del Segretario, e Cancelliere.

Decimosesto. Dovrà il Cancelliere essere eletto nel numero de' Signori Accademici per partito di tutta l'Accademia ottenuto per due terzi de' Voti, e con altro simile partito solamente potrà rimoversi, o licenziarsi: E la di lui incombenza sarà di scrivere nelle Congregazioni degl'Accademici tutto quello occorrerà terminarsi per il servizio, e governo di detta Accademia, secondo gl'Ordini della medema, e secondo li comandati del Principe, e dovrà diligentemente custodire nel loco, che li sarà prescritto dall'Accademia le Lettere, ed altre Scritture della Cancellaria, che li saranno consegnate, come anche le Polize stampate per invitare le Congregazioni, quali non potrà mai consegnare alli Bidelli, se non per ordine scritto dal Principe, o dal Viceprincipe in di lui assenza, come sopra.

Del Notaro dell'Accademia.

Decimosettimo. Si conosce necessario, che l'Accademia sia provvista d'un Notaro Concittadino di buona vita, e fama, pratico della sua Professione, la di cui incombenza sarà di fare le matricole degl'Accademici, e le Scritture ad essa attinenti, come ancora d'assistere alle Congregazioni, quando si faranno, se egli vi sia chiamato, e possa intervenirvi, e di registrare li partiti in un Libro per tal'effetto ritenuto in detta Accademia: sarà quell' eletto per partito ottenuto per due terzi, come sopra, ed amovibile per altro partito simile, siccome sarà in di lui arbitrio altresì il rinunciare tal impiego, ma sempre però nel fine dell'anno, quando termina l'ufficio del Principe, rassegnando, e consegnando tutto, che avrà in mano spettante a detta Accademia, al Principe nuovamente eletto.

De' Custodi, e loro Ufficio.

Decim'ottavo. Li due Custodi saranno eletti da quel Maestro, a cui toccherà per quella settimana il ponere in attitudine il modello, e questo impiego sarà ebdomadale, e dovranno assumerlo la prima sera, che quel Maestro interverrà ad assistere all'Accademia: E sarà ben fatto, che tale impiego cada sopra due di quei Giovani, che più frequentano lo studio di essa Accademia. Il loro officio sarà di ben custodire in buon ordine tutte le cose necessarie, ed oc-

correnti per l'esercizio di quella settimana per le funzioni d'ambidue le Scuole sudette, di comandare alli Bidelli, e di compire a tutte le cose, che saranno convenienti per il buon ordine, e decenza di dette Scuole, e dell'Operazioni da farsi in quelle.

De' Bidelli, e loro Officio.

Decimonono. Li Bidelli dovranno essere Bolognesi eletti dall'Accademia, ed il loro officio farà di portare le Polize per radunare le Congregazioni, quando saranno loro consegnate dal Cancelliere, dovranno tenere in forma pulita, e decente le stanze dell'Accademia, aprirle, e chiuderle alle ore debite, tenendo cura delle robbe, che in dette stanze si ritrovaranno, e saranno commesse alla loro fede, di approntare li lumi, ed il fuoco ne' tempi, ed ore, che saranno loro prescritte dal Principe, o dal Maestro assistente di quella settimana.

De' Libri, Scritture, ed altre cose preziose spettanti all'Accademia, e loro conservazione.

Vigesimo. Si custodiranno li Libri, le Scritture, ed altre cose simili, come disegni, carte stampate, e simili spettanti all'Accademia in una delle stanze di detta residenza insieme con l'Inventario in un Armario chiuso a due chiavi, una delle quali dovrà sempre conservarsi presso il Principe, e l'altra presso il Cancelliere, nel qual Armario ancora dovrà conservare, e custodire la borsa per l'estrazione de' Principi, come sopra.

Delle Pene.

Vigesimoprimo. Quantunque non si dovesse dubitare, che fra gl'Uomini civili, e morigerati, quali devono presumersi tutti gl'Accademici, come applicati allo studio, ed incamminati alla gloria della virtù, possa trovarsi alcuno, che si scordi de' propri doveri nella morigeratezza, e nel rispetto con tutti, ne meno manchevole nell'osservanza di quelle Leggi, che avrà promesso osservare con formale obbligazione nel di lui ingresso, come sopra nel Capitolo settimo: Per abbondanza nondimeno di cautela si statuisce, che se alcuno de' Signori Accademici scordato delle sue obbligazioni predette mancase di rispetto al Principe dell'Accademia, e per interesse dell'Accademia, o ingiuriasse il medesimo, o vero altri Collegli nelle Congregazioni, perda *ipso facto* il suo officio, se ne avrà, e sia privo di voce attiva, e passiva nell'Accademia medesima, ne più possa essere reintegrato, se non per partito legittimo ottenuto per li due terzi de' voti: che perciò si vieta a ciascheduno de' Signori Accademici l'entrare con l'arme nelle Congregazioni, dovendo quelle prima depositare, avendole, e consegnare al Custode delle residenze, per togliere ogni occasione di sconcerto, e mantenere in tutti quella modestia, che deve essere inseparabile dalle Persone virtuose, e Civile: quelli poi, che mancaseo volontariamente alle proprie incombenze, nelle cariche, che avranno a giudizio dell'Accademia, restino privi *ipso facto* di detti officij, senza mai più essere capaci, se non per reintegrazione da ottenerli per partito, come sopra e perche la virtù non ha mai sodi principj, quando non stà unita con la Legge di Dio, e con la morale, perciò si vieta, tanto a ciascheduno de' Signori Accademici, quanto a ciascheduno de' Scolari, e de' Giovani, che interverranno a detta Accademia, il valersi della medesima, e de' studj, che in essa devono farsi per dipingere, o disegnare oscenità, come lascive, o caricature ingiuriose ad alcuna Persona, o altre simili vietate

dalla buona moralità sotto pena in caso di contravvenzione, rispetto a Primi di perdere il loro loco nell'Accademia, da non reintegrarli, se non nel modo sopradetto; e rispetto a gl'ultimi d'essere perpetuamente esclusi dall'ingresso, ed uso della medesima Accademia: e questo, oltre le pene imposte dalla Legge Civile, e Canonica, che si lasciano all'arbitrio de' Signori Superiori.

De' Premj onorifici.

Vigesimosecondo. E perche l'emulazione virtuosa suole dare gli stimoli maggiori agl'avanzamenti de' studj fra la Gioventù, si statuisce perciò, che finito il corso dell'Accademie ogni anno, il Signor Principe deve proporre a tutti li Studenti delle predette Professioni un'Operazione di disegno d'invenzione, tanto alli Professori di Figuristi, quanto un'altro simile alli Professori d'Architettura, d'Animali, di Fiori, di Frutti, o di Paesi, come più a lui piacerà, ed in quella specie d'essa Professione, che egli sceglierà, prescrivendo il termine congruo a tutti li sudetti Giovani Studenti tanto di Figuristi, quanto de' altri sudetti ad avere perfezionata ciascheduno detta operazione, e dato saggio del proprio valore: e queste operazioni presentate, che saranno tutte al detto Signor Principe di ciascheduno de' Giovani, tanto dell'una, quanto dell'altra Professione, devino tenersi segrete, e ben custodite nell'Armario della residenza, sinche dal medesimo Principe, e da due de' Signori Maestri Accademici, uno cioè di Figuristi, e l'altro di quella Professione, che sarà stato proposto al disegno, tutti cavati a sorte, saranno le operazioni di ciascheduno de' Giovani state ben vedute, considerate, e sarà stato da detti Signori Principe, ed Estratti risoluto quale di detti Giovani disgiuntamente in dette operazioni sia prevalso a tutti gl'altri nell'eccellenza dell'operato: ed a quelli due, che saranno stati conosciuti, e giudicati li migliori, uno in detta Scuola del nudo, e l'altro in detta Scuola d'Architettura, o Scultura, o d'altri membri sopra espressi, sia consegnato a titolo d'onore una Medaglia d'oro di valore, e peso di quattro scudi d'oro Romani per ciascheduno, quali Medaglie dovranno per quest'effetto a spese dell'assegnamento sudetto farsi gettare, o imprimere, o fondere con l'impressione da una parte di essa Beata Protettrice, e dall'altra dell'impresa sudetta dell'Accademia da farsi, come sopra.

Delli Legati, e Donazioni, o altri acquisti dell'Accademia.

Vigesimoterzo. E perche a così fausti principj, si sperano con l'ajuto del Signor Iddio avanzamenti maggiori dall'amore de' virtuosi, e dalla generosità de' Concittadini, e massime de' Professori di questa nobil virtù, onde in progresso di tempo potranno provenire a questo congresso donazioni, Legati, tanto pecuniarij, quanto di specie, e massime di Statue, di carte, o disegni speciosi, o d'altri simili da conservarsi per ammaestramento, uso, ed esercizio de' Signori Accademici, e della Gioventù studente; perciò si ordina, e si statuisce, che tali Legati, o donazioni devino regularsi, secondo quello sarà stato prescritto da Testatori, o da donanti. E quando non avessero tali donazioni, o Legati annessa alcuna legge particolare, se saranno legati di specie simili questi devino conservarsi in una delle stanze della residenza anche chiuse in armari, o scanzie, come sarà meglio giudicato dal Principe, ed Officiali di quel tempo. Se saranno Capitali fruttiferi, questi devino ritenersi sempre investiti, e le loro rendite conservarsi presso il Depositario colle Leggi, e nelli modi, e forme di sopra espressi, e se saranno annui redditi,

questi

questi pure dovranno colare nella cassa di esso Depositario nelle forme predette da erogarsi sempre negli usi, ed avanzamenti, e nelle funzioni di essa Accademia, e sempre col partito segreto di tutti li Signori Accademici legitimamente congregati.

Facoltà dell'Accademia.

Vigesimoquarto. Essendo ricercata l'Accademia, come composta di scelti, ed intelligentissimi Maestri da qualsivoglia persona a dare, o fare giudizio sopra alcun' Opera, o di Pittura, o di Scultura, o d'altra operazione appartenente al disegno, dovrà cadere tal Officio nella persona del Principe *pro tempore*, e di tre altri Accademici Professori dell'Opera, che sarà proposta, da estraersi a sorte dal numero di quelli, che saranno in Città: E ciò purché non si trattasse di Perizia, o controversia giudiciale, essendo che queste spettano, e devono spettare all' antico Consiglio de' Pittori, e al Capo di quello.

Vigesimoquinto. Si statuisce in oltre, che sopra la Residenza dell'Accademia non si possono mai alzare altre Arme, che quelle de' Sommi Pontefici, de' Signori Superiori della Città, e del Senato medemo.

Esenzioni dell'Accademia.

Vigesimosesto. E perche finalmente non pare decente, che li soggetti, che di tempo in tempo restaranno aggregati all' Accademia, come più qualificati, ed eccellenti in questa virtù devino soggiacere al pagamento dell'obbedienza verso il Consiglio, a cui non soggiace lo stesso Consiglio, ne ad altra gravanza, che per li Statuti antichi dovesse soggiacere tale Professione; per dovere massime li Signori Accademici soffrire molti incomodi, e fatiche nell'operare in detta Accademia, e nell' insegnare a Giovani tanto principianti, quanto provetti a titolo solo d'onore, e per vantaggio, ed avanzamento della Professione nella Patria: perciò s'ordina, e statuisce, che niun di essi Signori Accademici doppo il giorno della propria aggregazione debba soggiacere a pagamento veruno, nè sotto titolo d'obbedienza, nè d'altro verso detto Consiglio dell'antica Compagnia de' Pittori, dovendo gl'Accademici restare solo affetti alle predestinate proprie incombenze, ed obbligazioni verso la loro Accademia, non ostante gli Statuti vecchi, e ricevitori di detta Compagnia de' Pittori. Questo però s'intenda, purché li Signori Accademici almeno dentro il termine d'un anno da decorrere diano principio alle loro funzioni Accademiche, giusta la forma de' presenti Capitoli, e quelle proseguiscano a' debiti tempi, e purché non tralascino mai per un anno intero l'esercizio delle medesime, altrimenti facendo, il presente Capitolo s'intenda abrogato, e non possa loro suffragare in modo veruno.

Vigesimosettimo. Con tutto che ne' predescritti Capitoli si siano divise le cose più sostanziali alla fondazione, e mantenimento di quest' Accademia, ed altresì siano state ravviate le cose contigibili, che ponno aver bisogno di provvedimento, e tutto si sia accomodato nel miglior modo possibile; perche nondimeno non possono mai prevedersi tutte le contingenze, che ponno accadere, particolarmente per la mutazione de' tempi, e de' costumi, e così non può trovarsi temperamento adattabile per regola di tutte le cose, perciò si statuisce, che sia riservato, tanto all' Illustrissimo Reggimento per partito da ottenersi davanti l' Eminentissimo Signor Cardinale Legato, quanto anche a' Signori Accademici *pro tempore* col consenso, autorità, ed ap-

provazione dell' Illustrissimo Senato per partito da ottenersi avanti l' Eminentissimo Signor Cardinale Legato, come sopra, il levare, diminuire, o riformare qualunque de' sopradetti Capitoli, o cose in essi contenute in tutto, o in parte, secondo le contingenze, ed il bisogno per il felice avanzamento, e conservazione di essa Accademia, ed anco l'aggiungere, formarne, ed accrescere de' nuovi tante volte, quante volte occorrerà, e farà stimato necessario, o vero opportuno, col consenso però sempre, ed approvazione, come sopra, e non altrimenti.

Die 29. Octobris 1709.

Congregatis Illustrissimis DD. Reformato-
ribus Status Liberae Civitatis Bononiae in Camera Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Cardinalis Legati in numero 30. in ejus praesentia, & de ipsius consensu, & voluntate inter ipsos infra scriptum partitum positum, & legitime obtentum fuit videlicet:

Patres conscripti per suffragia 29. affirmativa, tum ex auctoritate, tum ex Senatus obsecundatione specialem hac in Civitate Academiam instituire, qua sicuti ex praclariorum Artium splendore Civitas ipsa alias inter excellentia quadam distinguitur, ita quoque invalescentibus magis Picturae studiis, per quae maxime ex perfectissimis, & Magistris, & operibus ab antea factis usque ad haec tempora saeculis eximia eidem pervenit laus, in dies magis per gloriae, & admirationis incrementa ad sui praestantiam augetur. Ea lege, ut eidem sic institutae Academiae juxta Capitula DD. Magistratibus, & Picturae Artis Praefectis efformata viri illi tantummodo adscribantur, qui vere ex primis, seu Picturae, seu statuariae, sive etiam ad militaria, & tam tormenta, quam munimenta extruenda respective, & respectively fundanda, & seu ad Ichnographica, & Tetragonica quaecumque lineamenta instructi majori sibi comparata incumbunt laude. Capitulis praedictis in Senatu jam lectis praesentis Senatus Consulti vigore ex eadem auctoritate approbatis, juxta ea, quae praedicti DD. Magistratibus, & Picturae Artis Praefecti Senatui exposuerunt. Facultate iisdem DD. Praefectis insuper facta, ut supplicii mediante Libello Sanctissimum Dominum nostrum Clementem XI. humillime obtestentur, ut sicuti ex veneratissimis Sanctitatis Suae, & nomine, & Patrocinio praedicta sic ut supra instituta Academia talia sibi auspiciatissima sortitur initia, ita pariter ex Apostolica in forma Brevis Capitulorum praedictorum comprobatione ad ipsius perennitatem pro majori semper, & virtutis, & fama amplitudine in consultissimam spem erigatur. Contrariis haud obstantibus quibuscumque. Ita est Jacobus Antonius de Bergamoriis Illustrissimi Senatus Bononiae Secretarius: Loco † Sigilli.

§. 1. Cum autem, sicut eadem expositio sub-
jungebat, dicti Exponentes Statuta hujusmodi, quo firmiter subsistant, & serventur exactius, Apostolicae confirmationis nostrae robore communi plurimum desiderent: Nos specialem exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinari, omnia, & singula statuta praesentia, Auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Consensus reformato-
rum status
libertatis
pro fundan-
da Acade-
mia.

1710

Decernitur, suppli-
candum esse
S. Pontifi-
cem pro sta-
tutorum
confirmatio-
ne.

Preces Re-
formato-
rum status liber-
tatis.

Confirma-
tio relato-
rum statuto-
rum.

1711. Clausulæ.

§. 2. Decernentes, easdem præsentibus literas, & statuta præinserta, semper firma, valida, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit dictæ Civitatis, aliisque quibusvis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis, habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibuscumque.

§. 4. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die VIII. Octob. MDCCXI. Pontificatus nostri Anno Undecimo.

CXII.

Declaratur, actibus, & functionibus a S. Sede peragi solitis post electionem Regis Romanorum in futurum Imperatorem eam non approbari, antequam ab ipso electo confirmatio petatur, & impetretur.

Const. ed. 1711. Off. 3. P. 11. nulla declarata fuere Preces Primariæ a Vicariis Imperialibus expeditæ. Const. ed. 1713. Mar. 10. P. 14. extant Preces Primariæ pro Rege Romanorum in futurum Imperatorem. Et Const. ed. 1713. Mar. 29. P. 14.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Dat. 18. Dec. 1711. An. 12.

Acceptis literis de d. Electione indicta fuit a Pontifice dies pro sacrificio in gratiarum actionem, nec non significatur, se velle illis respondere, ac peragi solitos actus, & functiones.

Acceptis nuperrime a Charissimo in Christo filio nostro Carolo Hispaniarum Catholico, nec non Hungariæ, & Bohemiæ Regi Illustri literis, quibus Nobis significat se in conventu Electorali Francofurti ad Mænum habito in Regem Romanorum futurum Imperatorem, die 12. Octobris proxime præteriti electum fuisse, quemadmodum illico diem crastinam indiximus, qua in Pontificia nostra Capella, benedicente Domino Sacrosanctum Missæ Sacrificium in nostra, & Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium præsentia pro gratis omnipotenti Deo de ejusdem electione agendis, de more celebrandum erit, ita alia etiam functiones præmissorum occasione per Romanos Pontifices Prædecessores nostros, seu eorum jussu, vel alias quovis modo peragi consuetæ, similiter a Nobis, seu jussu nostro, vel alias quovis modo peragendæ erunt, seu forsitan etiam aliquæ jam peractæ fuerunt. Præterea suprascriptis, & aliis ejusdem Caroli electi literis ad nos datis, ac in posterum dandis respondere intendimus, etiam illum Regem Romanorum in Imperatorem electum

appellando. Verumtamen ne ex prædictis, & quibuscumque aliis actibus, & functionibus tam nostris, quam quorumcumque nostrorum, & Sedis Apostolicæ Officialium, ac Ministrorum, etiam speciali nota dignorum, etiam Nunciorum Apostolicorum, ac quorumcumque S. R. E. Cardinalium, etiam de latere Legatorum tam publicis, quam privatis quodcumque, ubicumque, & quomodocumque faciendis, seu forsitan etiam factis, ac inde secutis, & secuturis quibuscumque possit unquam prætendi nos electionem prædictam approbasse, & confirmasse, etiam si talis præsentio minime subsistat, cum Apostolica confirmatio hujusmodi, tam de jure, quam de more non nisi primo coram nobis exhibitis electionis, & aliorum ad id requisitorum Instrumentis, & prævia matura causæ cognitione in nostro Consistorio Secreto, & sub Bulla Consistoriali concedi, & expediti consueverit: nihilominus omnem in præmissis ambigendi materiam præcidere, mentemque, & intentionem nostram palam facere volentes, omniumque, & singulorum præmissorum, ac quorumcumque aliorum actuum, & functionum hæcenus, & deinceps quodcumque, ubicumque, quomodocumque a Nobis, vel aliis quibuscumque cujuscumque qualitatis, Dignitatis, etiam Ecclesiasticæ, status, gradus, & conditionis, etiam individua expressione dignæ extiterint, & pro tempore existant, etiam de mandato nostro, & alias quovis modo, tam cum eodem Carolo electo, quam cum ipsius Caroli electi Oratore, & Oratoribus, ac Ministris, etiam in Romana Curia factorum, & faciendorum, & inde sequutorum, & sequutorum, aliorumque hic forsitan exprimendorum, & inferendorum, etiam particulari mentione dignorum tenores, circumstantias, & quaslibet singularitates, etiam majores, & veriores præsentibus pro plene expressis, & insertis habentes. Motu proprio, & ex certa scientia, & matura deliberatione, nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, præsentium serie attestamur, declaramus, & decernimus nostræ mentis, intentionis, & voluntatis incommutabilis semper fuisse, & esse, ac deinceps fore per omnes, & singulos actus, functiones, receptiones, recognitiones, & tractatus quoscumque verbo, scriptis, etiam per literas Apostolicas sub Plumbo, ac in forma Brevis, sub Annulo Piscatoris, & missivas, ac factio a Nobis, & respective a dilecto filio nostro Fabricio tituli Sanctorum Joannis, & Pauli S. R. E. Presbytero Cardinali Paulutio nuncupato, Secretario nostro Status, nec non dilecto etiam filio nostro Josepho Renato S. Georgii in Velabro ejusdem S. R. E. Diacono Cardinali Imperiali itidem nuncupato ad prædictum Carolum electum nostro, & dictæ Sedis de Latere Legato, & a quovis alio ipsius S. R. E. Cardinali, etiam de Latere pariter Legato, ac similiter a Nunciis Apostolicis, etiam apud eundem Carolum electum nunc, & pro tempore nomine nostro, & ejusdem Sedis residentibus, & a quibuscumque aliis nostris, & Sedis prædictæ Officialibus, & Ministris ubicumque residentibus etiam individua mentione dignis, etiam de mandato nostro quodcumque, ubicumque, & quomodocumque factos, & factas, & pro tempore faciendos, & faciendas, ac inde secuta, & secutura quæcumque atque pluribus vicibus iteratos, & iterata ac effectum sortitos, sortitas, & sortita, quoscumque, & qualiacumque sint, & pro tempore fuerint, etiam cum Oratore, & Oratoribus nunc, & in perpetuum, etiam apud Nos, Sanctamque Sedem prædictam, nomine ejusdem Caroli, etiam uti Romanorum Imperatoris electi pro tempore residenti, & residentibus, ac cum quibuscumque aliis ipsius Caroli electi Officialibus, Ministris, Procuratoribus, & Pleni-

1711. Quibus tamen non approbatur eadem Electio, quia requiritur Confirmatio per Bullam Consistorialem.

Causa præsentis declarationis.

Declaratio præd. cum amplissimis formulis, & cautelæ cautelis adduntur.